

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto l'eventuale rilevanza deontologica della condotta tenuta da un Avvocato che rifiuti di dare riscontro ad altro Collega in ordine ad informazioni conosciute nel corso del mandato ricevuto e che riguardano la propria assistita. In particolare, l'istante ha esposto che un avvocato è stato officiato da parte di un condominio per il recupero coattivo di un credito nei confronti di una condomina, la quale ultima, dalle ricerche effettuate dal legale nominato, è risultata irreperibile. Nelle more, tuttavia, prende contatti con il predetto professionista, un collega, che riferisce di avere avuto mandato dalla condomina in questione per formulare una richiesta di risarcimento danni causati dal condominio all'appartamento di quest'ultima. Sempre secondo quanto riferito dall'istante, l'avvocato nominato dal condominio nel riscontare la richiesta di risarcimento danni de qua, nel contempo, ha chiesto al collega di informare la Sua assistita della pendenza di una procedura incardinata dal Condominio nei confronti della stessa. Sempre secondo quanto esposto dall'Avv.(omissis), il collega interpellato, assumendo di non avere ricevuto alcun mandato professionale per tale ultima problematica, ha invitato il legale nominato dal condominio di non chiedere altro sull'argomento, in ragione della circostanza secondo la quale si consumerebbe una violazione della privacy della signora. L'istante ha altresì dedotto che la condotta tenuta dalla condomina, con l'ausilio del proprio legale, costituirebbe "una temerarietà di resistenza all'azione e violazione di norma sanzionabile"

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Sabrina Pirani

Osserva

In via preliminare appare opportuno rammentare che la **Legge n. 247/2012**, all'**art. 3** comma III, auspica che l'avvocato eserciti la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico, il quale stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale, e specificamente, nei suoi rapporti oltre che con il cliente, anche con gli altri avvocati.

L'**art. 38** del vigente **Codice Deontologico Forense**, rubricato "**Rapporto di Colleganza**", trova la propria collocazione nel Titolo III, denominato "rapporti con i Colleghi", all'interno del quale vengono espressi i principi generali e il comportamento che l'Avvocato deve tenere nei confronti dei Colleghi perché, in difetto, le relazioni professionali non avrebbero quel necessario decoro che viene richiesto alla classe forense.

In particolare, ed è il principio cardine sotteso al c.d. rapporto di Colleganza, l'avvocato deve mantenere sempre, nei confronti dei Colleghi, un comportamento ispirato ad un'etica professionale che

impone rispetto e lealtà verso i colleghi, ma anche trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell'esercizio della professione.

Il c.d. rapporto di colleganza, trova la propria ratio, assunto nel generale obbligo di correttezza e lealtà cui è tenuto ogni avvocato e che vale a maggior ragione come regola di comportamento nei confronti dei colleghi perché, in mancanza, non solo le relazioni professionali sarebbero oltremodo difficili se non impossibili, ma vi sarebbe una lesione dell'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato.

Di conseguenza, ne deriva che l'avvocato se da un lato, deve porre ogni rigoroso rispetto nella difesa del proprio cliente, dall'altro, tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte e del suo legale.

In ordine all'anzidetto contemperamento di interessi tra il principio di difesa e il principio di colleganza, può essere utile riferirsi brevemente all'**art. 27 Codice Deontologico Forense**, il quale al comma 8 statuisce espressamente che "L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato". Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, nel dovere di diligenza a carico dell'Avvocato "rientrano, a loro volta, i **doveri d'informazione**, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, al cliente le questioni di fatto e-o di diritto, rilevabili ab origine od insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e-o comunque produttive d'un rischio di conseguenze negative o dannose ..." (Cass. 16023/2002).

Ritiene

che la richiesta di parere possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta in merito a quanto precede.

Parole/frasi chiave:

art. 3; art. 27; art. 38; doveri e deontologia; doveri di informazione verso la parte assistita; rapporto di colleganza